



# COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO  
CODICE ENTE 11080

N° 15 DEL 08/03/2011

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO: **AREE P.E.E.P. - ELIMINAZIONE DEL VINCOLO CONVENZIONALE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE.**

L'anno **duemilaundici**, il giorno **otto** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione. All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

DOMPE' MARIO	P	GIANSANTI DANILO	P
ACHILLI GABRIELLA	P	LISANDRONI LUCA	P
BATTOCCHIO ANDREA	P	LUSETTI MANOLO	P
BEATRICE EMILIO	P	MAGGIO IVAN	P
BIGAGNOLI ANGELO	P	MARINO ANTONIO	P
BIGLINO LUCA	P	MARTINI GIOVANNA	P
BROGLIA ANTONIA	P	MENICHETTI MARCO	P
CAFARO GIOVANNI	P	MILAN REMO	P
COLASUONNO SABINO GIUSEPPE	A	MILAZZO FILIPPO	P
CALCULLI GIACINTO	P	MISTRETTA MASSIMILIANO	P
COMPAGNONE LUCA	P	PARRINI MATTEO MARIA	P
CORAN OLIVIERO	P	PASQUALINI ANDREA	P
DALL'AGLIO SABINA	P	RESCIGNO MARIO	P
DI GANGI VINCENZO	P	VIGORELLI ALESSANDRO	P
FORENZA FRANCESCO	P	ZAUPA STEFANO	P
GHILARDI LUIGI	P		

**Totale Presenti 30**

**Totale Assenti 1**

Sono presenti gli assessori: Gargani Simona, Monti Claudio, Zampieri Marco.

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa CAMBIO ANTONELLA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COMPAGNONE LUCA, nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri Comunali sono riprodotti testualmente nell'apposito verbale di seduta)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- su impulso proveniente dalle leggi nn. 549/1995, 662/1996 e soprattutto n. 448/1998, l'Amministrazione Comunale ha dal 2006 avviato la procedura per la trasformazione in diritto di proprietà delle aree peep già concesse in diritto di superficie e la sostituzione delle convenzioni, con conseguente eliminazione dei vincoli di inalienabilità ma permanendo il vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi fino alla data di scadenza trentennale delle nuove convenzioni (computata a partire dalla data di assegnazione originaria del terreno alla cooperativa o impresa edificatrice);
- le finalità che hanno indotto il legislatore ad introdurre lo strumento della trasformazione delle suddette convenzioni peep attengono senz'altro alla sfera economico-finanziaria, vuoi perché la trasformazione è effettuata a titolo oneroso, cioè dietro pagamento di un corrispettivo, vuoi perché tale procedura è prevista in varie leggi tutte finanziarie cioè destinate all'acquisizione di denaro al pubblico bilancio;
- attraverso tale procedimento di trasformazione, aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, concesse in diritto di superficie attraverso convenzioni urbanistiche ex lege n. 865/1971, dal connotato pubblicistico, sono state cedute in proprietà e sono ora disciplinate da una convenzione c.d. Bucalossi, già prevista dagli artt. 7 e 8 della omonima legge n. 10 del 28 gennaio 1977 - norma abrogata dall'art. 136 del Testo Unico sull'Edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ma riprodotta, con identico contenuto, negli artt. 17 e 18 dello stesso Testo Unico per l'Edilizia, convenzione quest'ultima edilizia e dal connotato prettamente pattizio di diritto privato;
- allo stesso modo occorre fornire utili indicazioni, ad integrazione delle precedenti deliberazioni consiliari n. 26/2006 e n. 45/2007, per le convenzioni relative ad alloggi costruiti su aree già cedute in diritto di proprietà e ancora gravati da vincoli decennali e ventennali di inalienabilità con la sostituzione di "nuove" convenzioni ex lege n. 10/1977 in cui permane il vincolo del prezzo massimo di cessione fino alla scadenza trentennale;
- il risultato di questa operazione, a prescindere dall'effetto finanziario finora ottenuto, è conseguenza di una politica il cui scopo è stato anche di rispondere a mutate esigenze sociali, imposte dal cambiamento delle condizioni familiari dei proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- esiste un nuovo orientamento che ha visto recentemente molti Comuni, su tutto il territorio nazionale, mettere a punto procedure, a titolo oneroso, per pervenire alla cancellazione di tutti i vincoli peep, compreso quello del prezzo massimo di cessione, in modo da permettere subito la vendita o locazione degli alloggi a prezzo di libero mercato, senza dover attendere la scadenza dei 30 anni.

Ritenuto che:

- tale nuovo orientamento sia senz'altro riconducibile all'autonomia negoziale che la dottrina riconosce ai Comuni, anche in settori non disciplinati dalla legge, a patto che l'Ente locale possa dimostrare che lo strumento negoziale privatistico utilizzato sia efficace e produttivo per lo scopo pubblicistico che il Comune è chiamato a perseguire e pertanto tale autonomia sia funzionale al raggiungimento dell'obiettivo finanziario preposto dal legislatore di cui alle premesse;
- la natura della convenzione prevista dagli artt. 7 e 8 della ex lege n. 10 del 1977 di accordo sostitutivo del provvedimento, autorizza l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio della facoltà accordata dall'art. 11, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a sciogliersi dall'accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse (quali, nella fattispecie, diverse

esigenze economico-sociali) ed a regolare unilateralmente ed autoritativamente i rapporti e le attività oggetto della convenzione;

Considerato che sulla scia di questo orientamento già adottato anche da diversi Comuni italiani, sono pervenute ai nostri uffici comunali numerose richieste telefoniche e verbali affinché l'Amministrazione Comunale valuti la possibilità di poter eliminare anche il vincolo del prezzo massimo di cessione, prima della scadenza trentennale delle convenzioni;

Preso atto che:

l'operazione di cui alle citate leggi finanziarie ha avuto un ragguardevole successo in termini di adesioni da parte dei cittadini durante questi ultimi anni, con n. **1.600** adesioni (su un totale potenziale di **1.932** unità immobiliari) per un totale complessivo di oltre l'**83%** di tutti gli alloggi p.e.e.p. assegnati in diritto di superficie presenti sul territorio comunale;

al momento l'introduzione di tale novità potrebbe dare nuovo impulso ed accelerare l'iter procedurale della trasformazione delle aree peep e della libera commercializzazione degli alloggi edificati su tali aree;

l'intervento in questione agirebbe su convenzioni ormai "alleggerite" dalla procedura di trasformazione prevista dalla legge n. 448/98 la quale ha previsto, a fronte di un corrispettivo pari al solo 60% del valore venale, il mantenimento di un regime intermedio di transizione (i 30 anni di durata della nuova convenzione, conteggiati a partire dalla data di stipula della convenzione ex art. 35 L. n. 865/71) durante il quale permarrrebbe il vincolo del prezzo massimo di cessione.

oggi nella determinazione dei corrispettivi di trasformazione non si può prescindere dalla nuova disciplina in materia, apportata dal disposto dell'art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in cui si afferma che i nuovi corrispettivi devono essere necessariamente commisurati all'effettivo valore venale delle aree peep, decurtati nei limiti del 60% come previsto dall'art. 31, comma 48 della L. n. 448/98;

Evidenziato come la presente proposta sia finalizzata anche al rilancio e sviluppo dell'economia locale, in quanto la libera commercializzazione degli immobili ha indubbiamente riflessi positivi sul sistema economico locale e sul mercato immobiliare, oltre a rappresentare l'interesse pubblico dell'Ente e delle casse comunali, al fine di raggiungere quel risultato a cui le citate leggi finanziarie hanno indirizzato la trasformazione.

Ritenuto opportuno ed equo che:

- la completa cancellazione dei vincoli convenzionali possa avvenire prima dello scadere dei 30 anni della convenzione sostitutiva solo attraverso il pagamento di un corrispettivo commisurato al 40% del valore venale;
- la rimozione totale (effettuata prima della scadenza "naturale" delle convenzioni sostitutive previste dalla legge n. 448/1998 e redatte ai sensi della legge n. 10/1977) di ogni vincolo convenzionale che imponga un prezzo massimo di vendita, relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, debba necessariamente passare, trattandosi di edilizia convenzionata, attraverso l'ulteriore versamento, da parte del richiedente, del contributo sul costo di costruzione, da cui la legge esonera in caso di impegno ad applicare prezzi di vendita calmierati, il quale contributo andrà calcolato in base alle tariffe in vigore alla data della richiesta di svincolo totale ed anticipato degli obblighi convenzionali.

Ritenuto altresì che l'applicazione di tale procedura di cancellazione del vincolo del prezzo massimo di cessione possa avvenire solo in quanto è ormai di fatto scaduto il periodo di validità del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare nel territorio di San Donato Milanese, su istanza di parte ed a condizione che:

- a. sia scaduto il periodo di validità del piano Peep nel quale è stato realizzato l'alloggio del richiedente;

- b. siano già state completamente ultimate le procedure di acquisizione delle aree peep da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c. il proprietario dell'alloggio richiedente abbia già completamente estinto l'eventuale mutuo agevolato ottenuto per l'acquisto della casa;
- d. sia già trascorso, dalla data di stipula dell'atto di prima assegnazione/cessione dell'alloggio, un periodo di 15 anni in caso si sia beneficiato di un contributo statale o regionale ottenuto in conto capitale;
- e. sia già trascorso, dalla data di stipula della prima convenzione di concessione/cessione dell'area, un periodo di 5 anni;
- f. sia stato stipulato e sottoscritto l'atto notarile di trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà, ai sensi della legge n. 448/98;
- g. sia effettuato il pagamento di un corrispettivo calcolato, per la quota corrispondente all'alloggio, ripartendo in maniera proporzionale su 30 anni il 40 per cento del valore venale dell'area; i 30 anni decorreranno a partire dalla data di stipula della convenzione originaria per la concessione/cessione del terreno alla Cooperativa o Impresa edificatrice fino alla data della richiesta del proprietario dell'alloggio interessato allo svincolo totale.
- h. la percentuale da applicare al valore venale dell'area per la determinazione del suddetto corrispettivo ammonta all'1,33% (periodico) per ciascun anno residuo rispetto alla scadenza trentennale:

#### ANNI RESIDUI

fra i 20 ed i 19 anni alla scadenza trentennale = 26,67 % del valore venale area

fra i 19 ed i 18 anni = 25,33 %

fra i 18 ed i 17 anni = 24,00 %

fra i 17 ed i 16 anni = 22,67 %

fra i 16 ed i 15 anni = 21,33 %

fra i 15 ed i 14 anni = 20,00 %

fra i 14 ed i 13 anni = 18,67 %

fra i 13 ed i 12 anni = 17,33 %

fra i 12 e gli 11 anni = 16,00 %

fra gli 11 ed i 10 anni = 14,67 %

fra i 10 ed i 9 anni = 13,33 %

fra i 9 e gli 8 anni = 12,00 %

fra gli 8 ed i 7 anni = 10,67 %

fra i 7 ed i 6 anni = 9,33 %

fra i 6 ed i 5 anni = 8,00 %

fra i 5 ed i 4 anni = 6,67 %

fra i 4 ed i 3 anni = 5,33 %

fra i 3 ed i 2 anni = 4,00 %

fra i 2 ed 1 anno = 2,67 %

da 12 a 0 mesi = 1,33 %

- i. sia inoltre effettuato il versamento di un importo pari al contributo sul costo di costruzione di cui agli artt. 43 e 48 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., calcolato in base alle tariffe in vigore alla data della richiesta di eliminazione totale dei vincoli convenzionali, compreso quello del prezzo massimo di cessione, avanzata dal proprietario interessato;
- j. venga stipulata una convenzione che vada a sostituire tutte le convenzioni vigenti e sia redatta secondo lo schema tipo allegato al presente atto sotto la **lettera B**).

Il Consiglio Comunale rilevata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Ritenuto di recepire le argomentazioni di cui alla premessa.

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 26 del 08.06.2006 e n. 45 del 24.07.2007.

Visti gli artt. 7 e 8 dell'ex legge del 28 gennaio 1977, n. 10 – (legge Bucalossi).

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 – (legge Botta-Ferrarini).

Visto l'art. 31, commi da 45° a 50°, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 172, c. 1, lett. C.

Visti gli artt. 43 e 48 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12.

Visto l'art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Territorio e Ambiente espresso in data 28/02/2011.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, con obbligo di vincolo di destinazione alle finalità individuate dalla normativa vigente in materia, espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000;

Escono i Consiglieri: Coran, Forenza, Zaupa, Di Gangi, Calculli, Biglino, Battocchio;

Il Consigliere Forenza dichiara di allontanarsi ai sensi dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

Presenti: n. 23

Votanti: n. 22 (non vota Milan)

Favorevoli: n. 21

Contrari: n. 1 (Mistretta)

## DELIBERA

- 1) di stabilire che, oltre alla procedura, di cui all'art. 31, commi da 45° a 50°, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la sostituzione delle convenzioni gravate da vincoli di inalienabilità, già prevista dalle deliberazioni di C.C. n. 26 del 08.06.2006 e n. 45 del 24.07.2007, gli assegnatari/proprietari di alloggi realizzati in area peep possano, su loro specifica istanza, richiedere anche la rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione, alle seguenti condizioni:
  - a. che sia scaduto il periodo di validità del piano Peep nel quale è stato realizzato l'alloggio del richiedente;
  - b. che siano già state completamente ultimate le procedure di acquisizione delle aree peep da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - c. che il proprietario dell'alloggio richiedente abbia già completamente estinto l'eventuale mutuo agevolato ottenuto per l'acquisto della casa;

- d. che sia già trascorso, dalla data di stipula dell'atto di prima assegnazione/cessione dell'alloggio, un periodo di 15 anni in caso si sia beneficiato di un contributo statale o regionale in conto capitale;
- e. che sia già trascorso, dalla data di stipula della prima convenzione di concessione/cessione dell'area, un periodo di 5 anni;
- f. che sia stato stipulato e sottoscritto l'atto notarile di trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà, ai sensi della legge n. 448/98;
- g. che sia effettuato il pagamento di un corrispettivo (in aggiunta a quello previsto dal comma 48° dell'art. 31 della legge n. 448/1998) calcolato, per la quota corrispondente all'alloggio, ripartendo in maniera proporzionale su 30 anni il 40 per cento del valore venale dell'area; i 30 anni decorreranno a partire dalla data di stipula della convenzione originaria per la concessione/cessione del terreno alla Cooperativa edificatrice fino alla data della richiesta del proprietario dell'alloggio interessato allo svincolo totale.
- h. che la percentuale da applicare al valore venale dell'area per la determinazione del suddetto corrispettivo ammonta all'1,33% (periodico) per ciascun anno residuo rispetto alla scadenza trentennale:

#### ANNI RESIDUI

fra i 20 ed i 19 anni alla scadenza trentennale = 26,67 % del valore venale area

fra i 19 ed i 18 anni = 25,33 %

fra i 18 ed i 17 anni = 24,00 %

fra i 17 ed i 16 anni = 22,67 %

fra i 16 ed i 15 anni = 21,33 %

fra i 15 ed i 14 anni = 20,00 %

fra i 14 ed i 13 anni = 18,67 %

fra i 13 ed i 12 anni = 17,33 %

fra i 12 e gli 11 anni = 16,00 %

fra gli 11 ed i 10 anni = 14,67 %

fra i 10 ed i 9 anni = 13,33 %

fra i 9 e gli 8 anni = 12,00 %

fra gli 8 ed i 7 anni = 10,67 %

fra i 7 ed i 6 anni = 9,33 %

fra i 6 ed i 5 anni = 8,00 %

fra i 5 ed i 4 anni = 6,67 %

fra i 4 ed i 3 anni = 5,33 %

fra i 3 ed i 2 anni = 4,00 %

fra i 2 ed 1 anno = 2,67 %

da 12 a 0 mesi = 1,33 %

- i. che sia inoltre effettuato il versamento di un importo pari al contributo sul costo di costruzione di cui agli artt. 43 e 48 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., calcolato in base alle tariffe in vigore alla data della richiesta di eliminazione totale dei vincoli convenzionali, compreso quello del prezzo massimo di cessione, avanzata dal proprietario interessato;
  - j. che venga stipulata una convenzione che vada a sostituire tutte le convenzioni vigenti e sia redatta secondo lo schema tipo allegato al presente atto sotto la **lettera B**).
- 2) di approvare gli schemi di convenzione, allegati sotto la **lettera A**) e **B**) alla presente deliberazione onde formarne parte integrante e sostanziale, che andranno rispettivamente a sostituire le originarie convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971, nel caso di attivazione della procedura di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà (oppure eliminazione dei vincoli decennali e ventennali di inalienabilità su aree cedute in proprietà con convenzioni stipulate in data antecedente l'entrata in vigore della legge n. 179/92) (**schema lett. A**) o nel caso di rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo

di cessione, per le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 31 commi da 45° a 50° della legge n. 448/1998 (**schema lett. B**);

- 3) di stabilire che, qualora ricorrono le condizioni di cui al punto 1), venga offerta a tutti i proprietari che, avendo già aderito in passato all'operazione di cessione in proprietà delle aree peep ed eliminazione dei vincoli decennali e ventennali di inalienabilità su aree cedute in proprietà con convenzioni stipulate in data antecedente l'entrata in vigore della legge n. 179/92, siano ancora in attesa di stipulare la convenzione sostitutiva di cui all'art. 31 commi da 45° a 50° della legge n. 448/1998, la possibilità, dietro pagamento dei corrispettivi di cui al punto 1), di cancellare anche il vincolo del prezzo massimo di cessione e quindi stipulare rispettivamente le convenzioni allegate in schema alla presente deliberazione sotto la **lett. A)** e **B)** e qui approvati;
- 4) di stabilire che venga offerta a tutti i proprietari che non avendo aderito in passato all'operazione di cessione in proprietà delle aree peep o che intendano eliminare i vincoli decennali e ventennali di inalienabilità su aree cedute in proprietà con convenzioni stipulate in data antecedente l'entrata in vigore della legge n. 179/92, la possibilità, su loro specifica istanza, e dietro pagamento di un corrispettivo determinato tenendo conto del disposto dell'art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in cui si afferma che i nuovi corrispettivi devono essere necessariamente commisurati all'effettivo valore venale delle aree peep, (valore venale delle aree peep ridotto del 25 per cento, in quanto viene riconosciuto all'intervento carattere di riforma economico-sociale) successivamente decurtato, nei limiti del 60%, così come previsto dall'art. 31, comma 48 della L. n. 448/98 e dedotti i costi sostenuti, e opportunamente rivalutati, per la concessione in diritto di superficie delle medesime aree, e quindi stipulare la convenzione allegata in schema alla presente deliberazione sotto la **lett. A)** e qui approvata, che sostituisce integralmente l'allegato A) della delibera di Giunta Comunale n. 167 del 16 ottobre 2006;
- 5) di stabilire che tutte le spese tecniche, fiscali e notarili inerenti la procedura di rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione, così come già per quelle relative al procedimento di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e/o eliminazione dei vincoli di inalienabilità, nonché tutte le eventuali spese ad esse conseguenti, saranno poste interamente a carico dei proprietari degli alloggi peep;
- 6) di dare mandato al Dirigente Area Territorio Ambiente ed Attività Produttive nonché al Dirigente Area Risorse, che stipuleranno in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale i contratti relativi alle aree Peep, di inserire nella convenzione – fatta salva la sostanza del negozio – tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie o utili a definirne tutti gli aspetti;
- 7) che ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, Responsabili di questo procedimento sono, rispettivamente ognuno per le proprie competenze, il Dirigente dell'Area Territorio Ambiente ed Attività Produttive ed il Dirigente Area Risorse.

**AREE P.E.E.P. - ELIMINAZIONE DEL VINCOLO CONVENZIONALE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE.**

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, AREA GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

San Donato Milanese li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area  
(SCHGOR ALBERTO)

---

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile del presente atto con obbligo di vincolo di destinazione alle finalità individuate dalla normativa vigente in materia.

San Donato Milanese li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(ROSA CASTRIOTTA)



Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**

F.to COMPAGNONE LUCA

**Il Segretario Generale**

F.to CAMBIO ANTONELLA

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.**

Dalla residenza Municipale,

li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

Dott.ssa Antonella Cambio

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**attesta**

- che la presente deliberazione:

È stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_;  
come prescritto dall'art. 124 , comma 1 , D.Lgs. n.267/2000,

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_  
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/00

li, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale  
CAMBIO ANTONELLA**

---